

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1661 del 31/05/2016
Oggetto	D.LGS. 152/06 E SS.MM.II., PARTE QUARTA ζ L.R. 13/2015. DITTA SPRAY DRY S.P.A. AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/06 E SS.MM.II., RELATIVA ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI UBICATO NEL COMUNE DI SASSUOLO (MO), VIA EMILIA ROMAGNA, 15 ζ DETERMINAZIONE N. 208 DEL 06/12/2012, MODIFICATA CON DETERMINAZIONE N. 601 DEL 16/12/2015. AGGIORNAMENTO PER MODIFICA NON SOSTANZIALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1701 del 31/05/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	GIOVANNI ROMPIANESI

Questo giorno trentuno MAGGIO 2016 presso la sede di Via Giardini 474/c - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, GIOVANNI ROMPIANESI, determina quanto segue.

OGGETTO:

D.LGS. 152/06 E SS.MM.II., PARTE QUARTA – L.R. 13/2015.

DITTA SPRAY DRY S.P.A.

AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/06 E SS.MM.II., RELATIVA ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI UBICATO NEL COMUNE DI SASSUOLO (MO), VIA EMILIA ROMAGNA, 15 – DETERMINAZIONE N. 208 DEL 06/12/2012, MODIFICATA CON DETERMINAZIONE N. 601 DEL 16/12/2015.

AGGIORNAMENTO PER MODIFICA NON SOSTANZIALE.

Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, ai Capi IV e V della Parte Quarta “Norme in materia di gestione rifiuti e bonifica dei siti inquinati” disciplina le autorizzazioni ed iscrizioni per la gestione dei rifiuti.

L'articolo 208 del D.lgs. 152/2006, Parte Quarta, prevede per i soggetti che realizzano e gestiscono impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti anche pericolosi, l'ottenimento di un'autorizzazione unica per le materie urbanistica, tutela ambientale, salute e sicurezza del lavoro e igiene pubblica, rilasciata dalla Regione competente per territorio.

La Legge della Regione Emilia Romagna n. 13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", ha assegnato alla "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" (A.R.P.A.E.) a decorrere dal 01/01/2016, le funzioni in materia ambientale.

La ditta Spray Dry S.p.A., avente sede legale a Rubiera (RE), via Emilia Ovest, 53/A, è stata autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., con determinazione della Provincia di Modena n. 208 del 06/12/2012, all'esercizio dell'attività di recupero (operazioni R5 ed R13 dell'allegato C alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06) di rifiuti speciali non pericolosi nell'impianto sito in comune di Sassuolo (MO), via Emilia Romagna, 15. L'autorizzazione ha validità sino al 29/11/2019.

L'autorizzazione suddetta è stata modificata in data 16/12/2015 con determinazione della Provincia di Modena n. 601.

La Ditta è inoltre iscritta per l'impianto in oggetto al n. SAS018 del “Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti” della Provincia di Modena, ora gestito da ARPAE Sezione di Modena, ai sensi e per gli effetti dell'art. 216 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii, avente validità sino al 15/05/2018.

L'attività di recupero autorizzata consiste nella macinazione ad umido dei rifiuti (eventualmente miscelati) e delle materie prime impiegate (argille, sabbie, feldspati) e successivo avvio della barbotina ottenuta alle camere di essiccazione degli atomizzatori, previa setacciatura e vagliatura. Il prodotto ottenuto è classificato come “impasto ceramico nelle forme usualmente commercializzate”, in conformità al D.M. 05/02/98.

In data 13/04/2016, la ditta Spray Dry S.p.A. ha presentato all'ARPAE Sezione di Modena istanza ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 tesa ad ottenere la modifica dell'autorizzazione sopraccitata. La domanda è stata assunta agli atti di questa Agenzia con prot. n. PGMO/2016/6438 del 14/04/2016.

Le modifiche richieste riguardano:

- rimodulazione dei quantitativi annuali autorizzati al recupero di alcune tipologie di rifiuto; in particolare l'azienda richiede la riduzione del quantitativo annuale recuperato dei fanghi filtropressati da taglio e levigatura gres porcellanato (codice 080202) da 25.000 t/a a 8.000 t/a, a fronte di un aumento in uguale quantità ripartito tra le sospensioni acquose (codice europeo 080203) e le polveri e particolato (codice europeo 101203);
- variazione della modalità di stoccaggio dei rifiuti di cui al codice 101203, che la ditta chiede di poter collocare all'interno del capannone nel box attualmente utilizzato per i rifiuti di cui al codice 101201 (gestito ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. 152/06), anziché in cassone. Il rifiuto di cui al codice 101201 sarà collocato in altro box presente all'interno del capannone.

La variazione della modalità di messa in riserva dei rifiuti di cui al codice 101201 comporterà un adeguamento del volume (e corrispondente quantitativo in tonnellate) massimo stoccabile istantaneamente autorizzato in relazione alla capacità della struttura utilizzata (box di capacità pari a 50 mc).

Nessuna variazione viene apportata al quantitativo complessivo annuale di rifiuti autorizzato al recupero (R5).

La Ditta dichiara che le modifiche richieste non comporteranno variazioni alle emissioni convogliate generate dall'impianto. I rifiuti di cui al codice europeo 101203 preliminarmente alla movimentazione saranno sottoposti a bagnatura al fine di contenere la dispersione di polveri nell'ambiente.

Non sono previste modifiche o installazione di nuovi impianti, attrezzature o strutture per lo stoccaggio provvisorio.

Valutata la non sostanzialità dell'istanza.

Ritenuto che la modifica proposta non sia tale da poter determinare notevoli ripercussioni negative sull'ambiente e pertanto non debba essere sottoposta alla procedura di Verifica (Screening) ai sensi della vigente L.R. 9/99.

Vista la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal procuratore dell'impresa attestante l'assenza nei propri confronti, delle situazioni ostative indicate all'art. 67 del D.lgs. 159/2011 e ss.mm. in materia di antimafia.

La Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003, n. 1991, fissa i parametri per la determinazione dell'importo e le modalità di costituzione della garanzia finanziaria che devono essere prestate per il rilascio delle autorizzazioni alle attività di smaltimento e recupero di rifiuti ai sensi degli articoli 208 e 211 del D.lgs. 152/2006.

Rilevato che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione richiesta, si provvede a modificare con il presente atto la determinazione della Provincia di Modena n. 208 del 06/12/2012 e s.m.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Giovanni Rompianesi, Direttore Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'ARPAE Sezione di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dott. Giovanni Rompianesi Direttore Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'ARPAE Sezione di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 474/C.

Le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'“Informativa per il trattamento dei dati personali”, consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE Sezione di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 474/C e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

– **di aggiornare l'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06** rilasciata con determinazione della Provincia di Modena n. 208 del 06/12/2012 e successivo atto di modifica n. 601 del 16/12/2015, alla ditta **Spray Dry S.p.A.**, con sede legale a Rubiera (RE), via Emilia Ovest, 53/A, relativa all'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi ubicato in comune di Sassuolo (MO), via Emilia Romagna, 15, mediante la modifica nel seguito indicata:

- le prescrizioni nn. 6, 7, 10 della determinazione n. 208 del 06/12/2012 così come modificata con determinazione n. 601 del 16/12/2015, nonché la prescrizione a) della determinazione n. 601 del 16/12/2015 sono integralmente sostituite dalle seguenti:

6. i rifiuti speciali non pericolosi, per i quali è ammessa ***l'operazione di recupero R5***, nonché i relativi quantitativi massimi recuperabili annualmente autorizzati, sono i seguenti:

08 – *Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa*

08 02 - *rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici)*

08 02 02[§] fanghi acquosi contenenti materiali ceramici (fanghi filtropressati)

Quantitativo massimo recuperabile annualmente (R5) 35.000 t/a

08 02 02[§] fanghi acquosi contenenti materiali ceramici (fanghi filtropressati da taglio e levigatura gres porcellanato)

Quantitativo massimo recuperabile annualmente (R5) 8.000 t/a

08 02 02[§] fanghi acquosi contenenti materiali ceramici (fanghi liquidi)

Quantitativo massimo recuperabile annualmente (R5) 1.000 t/a

08 02 03 sospensioni acquose contenenti materiali ceramici

Quantitativo massimo recuperabile annualmente (R5) 22.000 t/a

10 – *Rifiuti prodotti da processi termici*

10 12- *rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione*

10 12 03 Polveri e particolato

Quantitativo massimo recuperabile annualmente (R5) 10.000 t/a

10 12 99[§] rifiuti non specificati altrimenti (rottami ceramici crudi con e senza smalto crudo)

Quantitativo massimo recuperabile annualmente (R5) 15.500 t/a

Tot. 91.500 t/a

I codici caratterizzati da n° 2 cifre e da n° 4 cifre sono indicativi esclusivamente della categoria e sottocategoria delle tipologie di rifiuto autorizzate. Tali codici pertanto non devono essere mai utilizzati.

[§] l'utilizzo del codice è consentito solamente se accompagnato dalla specifica dicitura.

7. i quantitativi massimi istantanei di rifiuti autorizzati alla messa in riserva (R13) funzionale al successivo recupero R5, sono i seguenti:

Codice europeo	Descrizione rifiuto	Q. max. istantaneo autorizzato alla messa in riserva	
		T	MC
080202	Fanghi acquosi contenenti materiali ceramici (fanghi filtropressati)	360	200
080202	Fanghi acquosi contenenti materiali ceramici (fanghi filtropressati da taglio e levigatura gres porcellanato)	90	50
080202	Fanghi acquosi contenenti materiali ceramici (fanghi liquidi)	45	45
080203	Sospensioni acquose contenenti materiali ceramici	117	117
101203	Polveri e particolato	80	50
101299	Rifiuti non specificati altrimenti (rottami ceramici crudi con e senza smalto crudo)	75	50
TOTALE		767	512 mc
	Semilavorato (ottenuto dalla miscelazione dei rifiuti 080202, 101299, 101201)	7.200	4.000

10. Modalità di messa in riserva (riferimento elaborato grafico datato “Aprile 2016” acquisito agli atti in data 13/04/2016):

- fanghi filtropressati (codice europeo 080202): all'interno del capannone, in cumulo realizzato su pavimentazione in cemento impermeabile. L'area non è dotata di canalina di raccolta degli eventuali liquidi rilasciati in quanto, come dichiarato dalla ditta, trattasi di fanghi a ridotto tenore di umidità (max 25%) che non danno origine a percolati. I fanghi sono separati dalle materie prime in quanto queste ultime sono collocate solo nella parte centrale del capannone;
- fanghi filtropressati da taglio e levigatura gres porcellanato (codice europeo 080202): all'interno del capannone, in cumulo realizzato in box dotato di pavimentazione in argilla;
- fanghi liquidi (codice europeo 080202): in n. 2 cisterne in resina chiuse fuori terra, di capacità pari a 25 mc cad, dotate di bacino di contenimento in cemento armato di capacità pari a quella delle cisterne stesse, collocate nell'area cortiliva;
- sospensioni acquose contenenti materiali ceramici (codice europeo 080203): in n. 1 cisterna chiusa in resina fuori terra, di capacità pari a 130 mc, dotata di bacino di contenimento in cemento armato di capacità pari a quella della cisterna stessa, collocata nell'area cortiliva;
- rottami ceramici crudi con e senza smalto crudo (codice europeo 101299): al coperto all'interno del capannone, in cumulo realizzato in box di capacità pari a 50 mc avente pareti in cemento armato e dotato di pavimentazione in argilla;
- polveri e particolato (codice europeo 101203): all'interno del capannone, in cumulo realizzato in box di capacità pari a 50 mc dotato di pavimentazione in cemento armato.

a) l'impianto deve essere gestito in conformità all'elaborato grafico datato “Aprile 2016” acquisito agli atti in data 13/04/2016, per quanto non in contrasto con le prescrizioni di cui ai provvedimenti autorizzativi vigenti.

- Di fare salve le prescrizioni, disposizioni ed obblighi contenuti nell'autorizzazione n. 208 del 06/12/2012 modificata con determinazione n. 601 del 16/12/2015 per le parti non oggetto di modifica con il presente atto.

- **Di disporre che entro il 30/06/2016, la Ditta Spray Dry S.p.A. è tenuta a presentare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'ARPAE di Modena una integrazione alla garanzia finanziaria agli atti, che estenda la validità della stessa anche al presente atto. L'integrazione deve altresì prevedere la voltura della vigente garanzia a favore di ARPAE – Direzione Generale – via Po 5 – 40139 Bologna.**
- **Di stabilire che la presente autorizzazione ha efficacia sino al 29/11/2019** (data di scadenza della determinazione della Provincia di Modena n. 208 del 06/12/2012 e s.m.), fatte salve revisioni, modifiche o integrazioni da parte dell'autorità competente.
- Di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonchè ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.
- Di trasmettere copia del presente atto alla Ditta Spray Dry S.p.A., al Servizio Territoriale Distretto Area Sud Maranello – Pavullo dell'ARPAE Sezione di Modena e al comune di Sassuolo.

IL DIRETTORE RESPONSABILE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
ARPAE DI MODENA
DOTT. GIOVANNI ROMPIANESI

Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

Da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Atto n. del.....

Data..... Firma.....

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.